

COSTITUZIONE VIGENTE	COSTITUZIONE COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA IL 16 NOVEMBRE 2005 E PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 18 NOVEMBRE 2005.
<p>Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.</p>	<p>Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 100</p> <p>Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.</p> <p style="text-align: center;">Titolo IV</p> <p style="text-align: center;">LA MAGISTRATURA</p> <p style="text-align: center;">SEZIONE I</p> <p style="text-align: center;">Ordinamento giurisdizionale</p>	<p style="text-align: center;">Art. 100</p> <p style="text-align: center;"><i>(non modificato)</i></p> <p>Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.</p> <p style="text-align: center;">Titolo IV</p> <p style="text-align: center;">LA MAGISTRATURA</p> <p style="text-align: center;">SEZIONE I</p> <p style="text-align: center;">Ordinamento giurisdizionale</p>

COSTITUZIONE VIGENTE	COSTITUZIONE COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA IL 16 NOVEMBRE 2005 E PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 18 NOVEMBRE 2005.
Art. 101 La giustizia è amministrata in nome del popolo. Il giudici sono soggetti soltanto alla legge. Art. 102 La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. Art. 103 Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi	Art. 101 <i>(non modificato)</i> La giustizia è amministrata in nome del popolo. Il giudici sono soggetti soltanto alla legge. Art. 102 <i>(non modificato)</i> La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. Art. 103 <i>(non modificato)</i> Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi

COSTITUZIONE VIGENTE	COSTITUZIONE COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA IL 16 NOVEMBRE 2005 E PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 18 NOVEMBRE 2005.
<p>legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.</p> <p>La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.</p>	<p>legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.</p> <p>La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 104</p> <p>La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 104</p> <p>La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.</p>
<p>Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.</p>	<p>Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.</p>
<p>Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.</p>	<p>Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.</p>
<p>Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p>	<p>Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p>
<p>Il Consiglio elegge un vice presidente</p>	<p>I membri elettivi del Consiglio durano</p>

COSTITUZIONE VIGENTE	COSTITUZIONE COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA IL 16 NOVEMBRE 2005 E PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 18 NOVEMBRE 2005.
<p>fra i componenti designati dal Parlamento.</p> <p>I membri eletti del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.</p>	<p>in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 105</p>	<p style="text-align: center;">Art. 105</p>
<p>Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.</p>	<p>Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 106</p>	<p style="text-align: center;">Art. 106</p>
<p>Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.</p>	<p>Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.</p>
<p>La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.</p>	<p>La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.</p>
<p>Su designazione del Consiglio</p>	<p>Su designazione del Consiglio</p>

COSTITUZIONE VIGENTE	COSTITUZIONE COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA IL 16 NOVEMBRE 2005 E PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 18 NOVEMBRE 2005.
<p>superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.</p>	<p>superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 107</p>	<p style="text-align: center;">Art. 107</p>
<p>I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.</p>	<p>I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.</p>
<p>Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.</p>	<p>Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.</p>
<p>I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.</p>	<p>I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.</p>
<p>Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.</p>	<p>Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 108</p>	<p style="text-align: center;">Art. 108</p>
	<p style="text-align: center;"><i>(non modificato)</i></p>

COSTITUZIONE VIGENTE	COSTITUZIONE COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA IL 16 NOVEMBRE 2005 E PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 18 NOVEMBRE 2005.
<p>Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.</p> <p>La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.</p>	<p>Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.</p> <p>La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.</p>
<p>Art. 109</p>	<p>Art. 109</p> <p><i>(non modificato)</i></p>
<p>L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.</p>	<p>L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.</p>
<p>Art. 110</p>	<p>Art. 110</p> <p><i>(non modificato)</i></p>
<p>Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.</p>	<p>Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.</p>
<p>Sezione II</p> <p>Norme sulla giurisdizione.</p>	<p>Sezione II</p> <p>Norme sulla giurisdizione.</p>
<p>Art. 111</p>	<p>Art. 111</p> <p><i>(non modificato)</i></p>
<p>La giurisdizione si attua mediante il</p>	<p>La giurisdizione si attua mediante il</p>

COSTITUZIONE VIGENTE	COSTITUZIONE COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA IL 16 NOVEMBRE 2005 E PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 18 NOVEMBRE 2005.
giusto processo regolato dalla legge.	giusto processo regolato dalla legge.
<p>Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.</p>	<p>Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.</p>
<p>Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.</p>	<p>Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.</p>
<p>Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte</p>	<p>Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte</p>

COSTITUZIONE VIGENTE	COSTITUZIONE COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA IL 16 NOVEMBRE 2005 E PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 18 NOVEMBRE 2005.
dell'imputato o del suo difensore.	dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.	La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.	Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.	Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.	Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112	Art. 112
	(non modificato)
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.	Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Art. 113	Art. 113

COSTITUZIONE VIGENTE	COSTITUZIONE COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA IL 16 NOVEMBRE 2005 E PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 18 NOVEMBRE 2005.
<p>Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.</p> <p>Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.</p> <p>La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.</p> <p style="text-align: center;">Titolo V</p> <p style="text-align: center;">LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI</p> <p style="text-align: center;">Art. 114</p> <p>La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.</p>	<p><i>(non modificato)</i></p> <p>Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.</p> <p>Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.</p> <p>La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.</p> <p style="text-align: center;">Titolo V</p> <p style="text-align: center;">COMUNI, PROVINCE, CITTA' METROPOLITANE, REGIONI E STATO</p> <p style="text-align: center;">Art. 114</p> <p>La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato che esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati</p>